

DELIBERAZIONE 29 OTTOBRE 2019
439/2019/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MATERIA DI ONERI NUCLEARI, PER L'ANNO 2018

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1085^a riunione del 29 ottobre 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: D.P.R. 244/01);
- il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 163/06);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito: decreto legislativo 50/16);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 2 dicembre 2004;
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato e integrato;
- la direttiva del Ministro delle Attività Produttive 5023, del 28 marzo 2006, recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin S.p.a. per il trattamento e riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato proveniente da centrali nucleari dimesse;
- la direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico 93432, del 10 agosto 2009, recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin S.p.a. per il rientro in Italia dal Regno Unito dei residui prodotti dal riprocessamento del combustibile italiano - Sostituzione rifiuti a media e bassa attività con quantità, radiologicamente equivalente, di rifiuti ad alta attività vetrificati (di seguito: direttiva 10 agosto 2009);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 maggio 2013, 194/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 194/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 632/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 632/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 254/2015/R/eel (di seguito, deliberazione 254/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2015, 374/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 374/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2018, 459/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 459/2018/R/eel);
- deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2018, 606/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 606/2018/R/eel);
- la comunicazione dell’Autorità prot. AO/R05/3238, del 29 luglio 2005 (di seguito: comunicazione 29 luglio 2005);
- la comunicazione dell’Autorità a Sogin prot. 10318 del 19 aprile 2019 e prot. 24403 del 25 settembre 2019 (di seguito: comunicazione 25 settembre 2019);
- la comunicazione di Sogin all’Autorità prot. 71791 del 16 novembre 2017 (prot. Autorità 37851 del 20 novembre 2017) (di seguito: comunicazione 16 novembre 2017);
- le comunicazioni di Sogin all’Autorità
 - prot. 12199 del 4 marzo 2019 (prot. Autorità 5688 del 6 marzo 2019) (di seguito: comunicazione 4 marzo 2019),
 - prot. 8447 del 2 aprile 2019 (prot. Autorità 8285 del 2 aprile 2019), del 12 aprile 2019 (prot. Autorità 10318 del 15 aprile 2019) (di seguito: comunicazione 12 aprile 2019);
 - prot. 28000 del 23 maggio 2019 (prot. Autorità 13651 del 23 maggio 2019) (di seguito comunicazione 23 maggio 2019);
 - prot. 47817 del 17 settembre 2019 (prot. Autorità 23614 del 18 settembre 2019) (di seguito: prima comunicazione 17 settembre 2019);
 - prot. 47819 del 17 settembre 2019 (prot. Autorità 23613 del 18 settembre 2019), poi inviata in maniera definitiva con la comunicazione prot. 48789 del 24 settembre 2019 (prot. Autorità 24391 del 25 settembre 2019) (di seguito: seconda comunicazione 17 settembre 2019);
 - del 24 settembre 2019 (prot. Autorità 24361 del 25 settembre 2019) (di seguito: comunicazione 24 settembre 2019);
- la comunicazione di Sogin all’Autorità prot. 48079 del 19 settembre 2019 (prot. Autorità 23827 del 19 settembre 2019) (di seguito: comunicazione 19 settembre 2019).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000 include, tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, i costi connessi allo smantellamento delle

- centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari);
- l'inclusione degli oneri nucleari tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico è anche prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03;
 - con comunicazione 29 luglio 2005, l'Autorità ha trasmesso, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro delle Attività Produttive, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e, per conoscenza, a Sogin, un parere sulla corretta delimitazione dell'onere generale afferente il sistema elettrico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03 (di seguito: perimetro degli oneri nucleari);
 - l'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 prevede, inoltre, che l'Autorità comunichi al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico) ed al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) le proprie determinazioni in merito agli oneri nucleari, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi;
 - con la deliberazione 194/2013/R/eel, l'Autorità ha approvato i "Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 83" (di seguito: Criteri di efficienza economica);
 - le disposizioni dei Criteri di efficienza economica si applicano al periodo di regolazione che va dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 (di seguito: secondo periodo regolatorio);
 - nel corso del secondo periodo regolatorio si è evidenziata la necessità di introdurre misure integrative della regolazione; e che pertanto con la deliberazione 374/2015/R/eel, l'Autorità ha apportato, con applicazione a partire dall'anno 2015, integrazioni e modifiche ai Criteri di efficienza economica;
 - con la deliberazione 606/2018/R/eel, l'Autorità ha previsto per gli anni 2018 e 2019 l'estensione dei Criteri di efficienza economica del periodo regolatorio 2013-2016, salvo quanto precisato nel medesimo provvedimento;
 - con la deliberazione 606/2018/R/eel, l'Autorità ha inoltre determinato gli oneri nucleari a preventivo per l'anno 2018.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.2 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi delle attività rientranti nel perimetro degli oneri nucleari (di seguito: commessa nucleare) siano classificati nelle seguenti categorie:
 - costi esterni commisurati all'avanzamento;
 - costi ad utilità pluriennale;
 - costi obbligatori;
 - costi commisurabili;

- costi generali efficientabili;
- costi di incentivo all'esodo;
- imposte;
- il comma 2.3 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi esterni commisurati all'avanzamento siano riconosciuti sulla base di un'analisi annuale preventivo/consuntivo, secondo i criteri definiti nell'Articolo 3 del medesimo provvedimento;
- il comma 2.4 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi ad utilità pluriennale siano riconosciuti, previa analisi annuale preventivo/consuntivo, mediante le quote di ammortamento corrispondenti e prevedendo un'equa remunerazione del capitale investito, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 4 del medesimo provvedimento;
- il comma 2.5 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi obbligatori siano riconosciuti a consuntivo, sulla base di un piano pluriennale, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 5 del medesimo provvedimento;
- il comma 2.6 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi commisurabili siano riconosciuti a consuntivo, purché non superiori ai valori limite stabiliti in base a specifici *driver*, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 6 del medesimo provvedimento;
- l'articolo 7 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi generali efficientabili siano riconosciuti a consuntivo sulla base di criteri incentivanti sulla base di un obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività definito all'inizio del periodo di regolazione;
- il comma 2.8 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi di incentivo all'esodo siano riconosciuti a consuntivo purché non superiori al valore limite di cui all'articolo 8 del medesimo provvedimento, calcolato al fine di recuperare gli incentivi straordinari riconosciuti a Sogin negli anni 2007-2012 non ancora completamente ammortizzati;
- il comma 2.9 dei Criteri di efficienza economica prevede che le imposte siano riconosciute a consuntivo nella misura di quelle imputabili alla commessa nucleare, al netto dell'applicazione delle aliquote IRES e IRAP agli eventuali utili positivi prima delle imposte di competenza della commessa nucleare;
- il comma 2.10 dei Criteri di efficienza economica prevede che, ad integrazione dei costi riconosciuti ai sensi dei precedenti alinea, l'Autorità riconosca annualmente, a consuntivo, un corrispettivo per l'accelerazione delle attività di smantellamento;
- l'articolo 9 dei Criteri di efficienza economica, in particolare, prevede che ogni anno, a consuntivo, l'Autorità determini il premio o la penalità, Z_n , da applicare a Sogin per l'accelerazione delle attività di smantellamento, sulla base del raggiungimento di obiettivi di rilevante valore economico e/o strategico (di seguito: *milestone*), verificabile in base ad eventi univocamente identificabili e misurabili;

- il punto 5 della deliberazione 606/2018/R/eel ha previsto, per il 2018, la transitoria sospensione del meccanismo di premio/penalità per l'avanzamento delle attività di smantellamento, di cui all'articolo 9 dei Criteri di efficienza economica.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 632/2013/R/eel, l'Autorità ha definito i parametri quantitativi necessari all'applicazione dei Criteri di efficienza economica, e, in particolare:
 - il *driver* per i costi commisurabili di cui all'articolo 6 dei Criteri di efficienza economica;
 - il valore del tasso di remunerazione (*WACC*) di cui al comma 4.4 dei Criteri di efficienza economica;
 - il valore del parametro CC_{base}^a di cui al comma 6.2, lettera a), dei Criteri di efficienza economica;
 - il valore del parametro δ_{base}^a di cui al comma 6.2, lettera b), dei Criteri di efficienza economica;
 - il valore del parametro CGE_{base} di cui al comma 7.1 dei Criteri di efficienza economica;
 - il valore del parametro X di cui al comma 7.1 dei Criteri di efficienza economica.
- il valore del parametro CGE_{base} è stato successivamente rivisto e rideterminato, da ultimo con la deliberazione 254/2015/R/eel;
- con la deliberazione 606/2018/R/eel, l'Autorità ha fissato nuovi valori base di riferimento CC_{base}^a e δ_{base}^a per l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 6 dei Criteri di efficienza economica, ai fini di tener conto della modifica del perimetro delle attività relative al progetto "Trattamento rifiuti" a Latina (LTSMW1), nonché del miglioramento delle performance registrato negli anni 2015-2017.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 11.1, lettera c), dei Criteri di efficienza economica prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello di riferimento, Sogin trasmetta all'Autorità prospetti di analisi degli scostamenti tra preventivo e consuntivo specifici per i costi esterni commisurati all'avanzamento, dei costi obbligatori, dei costi commisurabili, dei costi ad utilità pluriennale, e dei costi per l'incentivo all'esodo;
- con la comunicazione 4 marzo 2019 Sogin ha trasmesso i prospetti di cui al precedente alinea per l'anno 2018;
- con le successive comunicazioni 23 maggio 2019, la prima e la seconda comunicazione 17 settembre 2019 e la comunicazione 24 settembre 2019, Sogin

ha inviato integrazioni e precisazioni in merito ai dati trasmessi con la succitata nota 4 marzo 2019, anche in relazione a specifiche richieste di chiarimenti formulate da parte degli uffici dell'Autorità;

- i consuntivi presentati da Sogin con la comunicazione 4 marzo 2019, come modificati e integrati dalle comunicazioni di cui al precedente alinea (di seguito: consuntivi Sogin 2018) presentano:
 - a) costi esterni commisurati all'avanzamento per 98,91 milioni di euro, di cui 78,73 milioni di euro per le attività di smantellamento e 20,18 milioni di euro per la chiusura del ciclo del combustibile;
 - b) costi ad utilità pluriennale 5,88 milioni di euro, di cui una parte, pari a 1,54 milioni di euro, relativa ai servizi comuni;
 - c) costi obbligatori per 55,46 milioni di euro;
 - d) costi commisurabili per 31,59 milioni di euro;
 - e) costi di incentivi all'esodo per 1,13 milioni di euro;
 - f) ricavi per 8,14 milioni di euro, di cui una parte, pari a 4,57 milioni di euro, relativa ai servizi comuni.

CONSIDERATO CHE:

- i costi esterni commisurati all'avanzamento per le attività di smantellamento desumibili dai consuntivi Sogin 2018, pari a 78,73 milioni di euro, risultano superiori ai precedenti risultati ottenuti nel corso del secondo periodo di regolazione (2013- 2017); e che tuttavia, il risultato ottenuto nel 2018 è comunque inferiore al preventivo per il medesimo anno, come determinato dall'Autorità con la deliberazione 606/2018/R/eel, pari a 94,95 milioni di euro;
- le attività relative ad alcuni progetti sono state realizzate con personale interno, anziché ricorrendo a contratti esterni, come previsto a preventivo, per un valore di circa 2 milioni di euro; e che tali attività sono state realizzate da personale obbligatorio, con un conseguente risparmio di costi per la commessa nucleare nel suo complesso;
- l'avanzamento registrato nel medesimo anno dai progetti strategici individuati nella tabella 1.1 della deliberazione 632/2013/R/eel (di seguito: progetti strategici), pari al 4,37%, risulta inferiore ai valori registrati negli anni 2014, 2015 e 2017, superiori al 5%;
- il peso dei costi commisurati all'avanzamento dei progetti strategici nel 2018 rispetto al totale dei costi commisurati sostenuti nel medesimo anno risulta pari a 41,75%, inferiore pertanto a quanto registrato negli anni 2014-2017, pari a oltre il 60%;
- i costi commisurati del consuntivo 2018 includono anche costi che nel preventivo 2018 erano stati classificati tra i costi ad utilità pluriennale o i costi obbligatori, e che nel consuntivo sono stati riclassificati tra i costi commisurati, per un valore pari a 0,61 milioni di euro;
- si registrano ritardi su progetti quali il trattamento dei rifiuti progressi (resine) di Caorso, la bonifica delle trincee a Garigliano, il caricamento del Deposito OPEC

2 a Casaccia, la realizzazione del Cemex a Saluggia, la bonifica della fossa irreversibile di Trisaia;

- i ritardi rispetto al preventivo sono derivanti da ritardi nelle autorizzazioni, problemi contrattuali, interferenze sui cantieri, che appaiono in parte riconducibili a cause esogene;
- i costi commisurati includono anche i costi sostenuti da Sogin nel 2018 presso l'impianto ITREC di Trisaia per la gestione dell'emergenza nonché per la realizzazione dell'impianto di trattamento in loco delle acque (di seguito: costi TAF) a seguito del sequestro preventivo da parte della Magistratura del bacino di raccolta e della relativa condotta di scarico a mare; e che detta attività rientra più propriamente nelle attività di mantenimento in sicurezza, e pertanto i relativi costi sono riconducibili ai costi obbligatori;
- i costi esterni commisurati all'avanzamento a consuntivo del 2018 includono altresì 0,60 milioni di euro di *decommissioning* dell'impianto ISPRA -1;
- in relazione ai costi di cui al precedente alinea, Sogin stessa nella comunicazione 4 marzo 2019 ha evidenziato come detti costi sono basati sulla *“rendicontazione riportata nella lettera inviata a Sogin a firma del Direttore CCR ISPRA Betty”* e che *“Tale rendicontazione risulta una stima poiché la Commissione Europea ha un sistema amministrativo non organizzato per competenza economica ma per cassa. Il consuntivo del 2018 sarà quindi reso disponibile non prima di settembre 2019”*.

CONSIDERATO CHE:

- i costi esterni commisurati all'avanzamento per la chiusura del ciclo del combustibile registrati nel 2018 (20,18 milioni di euro) risultano significativamente inferiori ai costi approvati a preventivo con la deliberazione 606/2018/R/eel (145,84 milioni di euro);
- detto scostamento è per lo più riconducibile al mancato riavvio dei trasporti verso la Francia del combustibile irraggiato ancora da inviare al riprocessamento, al prolungamento della trattativa con NDA in merito all'alienazione onerosa di uranio e plutonio ai sensi della direttiva 28 marzo 2006 e allo slittamento al 2019 della stipula dell'accordo per la conclusione del contratto di riprocessamento di Trino 1974.

CONSIDERATO CHE:

- i costi ad utilità pluriennale desumibili dai consuntivi Sogin 2018, pari a 5,88 milioni di euro, risultano significativamente inferiori ai costi ad utilità pluriennale dichiarati ammissibili in sede di determinazione a preventivo degli oneri nucleari per il 2018 con la deliberazione 606/2018/R/eel, e pari a 10,10 milioni di euro;
- il suddetto scostamento è dovuto principalmente a slittamenti agli anni successivi:
 - di alcuni progetti per manutenzione evolutiva software e licenze;
 - di interventi di manutenzione adeguativa sistemi di security dei siti;

- di alcuni progetti di adeguamento tecnologico hardware e software;
- il capitale investito di Sogin è comprensivo del Fondo Pensione Elettrici (di seguito: Fondo FPE), relativo al contributo straordinario per gli oneri per il ripianamento del Fondo Previdenza Elettrici, per un valore residuo al 31 dicembre 2018 di 0,93 milioni di euro, e che detto onere è ammortizzato in 20 anni con quote annuali costanti pari a 0,92 milioni di euro, di cui 0,87 milioni di euro di competenza della commessa nucleare;
- nel 2001 Sogin ha opposto ricorso relativamente al pagamento dei suddetti oneri, conclusosi a sfavore di Sogin; e che nel 2018 non risulta ancora versata all'INPS la prima rata dei suddetti oneri, per un ammontare pari a 5,81 milioni di euro;
- il valore residuo del Fondo FPE al 31 dicembre 2018, al netto della rata di cui al precedente alinea, comunque rilevata tra i debiti della società, risulta inferiore a zero; e che pertanto, detto valore residuo non entra nel calcolo del capitale investito;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, rilevato dall'ISTAT e pubblicato in data 11 aprile 2019, per il periodo relativo al I trimestre – IV trimestre 2018, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura di 0,50%;
- il comma 4.7 dei Criteri di efficienza economica prevede che, qualora l'importo del capitale investito netto riconosciuto, calcolato ai sensi del comma 4.5 dei medesimi criteri nell'anno *n*, risulti inferiore a zero, gli Acconti nucleari, come risultano al 31 dicembre del medesimo anno *n*, siano incrementati di un ammontare pari al prodotto tra l'importo del capitale investito netto riconosciuto, espresso in valore assoluto, e un tasso definito ai sensi del comma 4.8 dei medesimi criteri;
- il comma 4.8 dei Criteri di efficienza economica prevede che il tasso di cui al precedente alinea sia posto pari:
 - a zero per la quota parte della media del capitale investito netto riconosciuto registrata nell'anno *n* fino a 10 milioni di euro;
 - al tasso ottenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) sulle giacenze in gestione, come risulta all'inizio del periodo di regolazione, per la quota parte della media del capitale investito netto riconosciuto eccedente, in valore assoluto, i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
 - al tasso di cui alla precedente lettera b), aumentato di 150 punti base, per la quota parte eccedente i 50 milioni di euro;
- il capitale investito netto nel 2018, calcolato ai sensi del comma 4.5 dei Criteri di efficienza economica, risulta negativo e pari, in valore assoluto, a 46,11 milioni di euro; e che, pertanto, ricade nell'intervallo di cui al comma 4.8, lettere a) e b), dei Criteri di efficienza economica.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 3.4 dei Criteri di efficienza economica prevede che, ai fini del riconoscimento annuale a consuntivo dei costi esterni commisurati all'avanzamento Sogin attestati che gli stessi sono frutto di procedure di acquisto conformi alle disposizioni del decreto legislativo 163/06, secondo le modalità previste nella reportistica di cui all'articolo 11 dei medesimi criteri;
- il comma 3.5 dei Criteri di efficienza economica prevede che, nel caso in cui le procedure di acquisto siano avvenute senza l'adozione di procedure ad evidenza pubblica, ai fini del riconoscimento dei relativi costi, Sogin attestati, secondo le modalità previste nella reportistica di cui all'articolo 11 dei medesimi criteri, che dette modalità di acquisto sono state seguite nei casi previsti dal decreto legislativo 163/06, ne fornisca le motivazioni e adeguata documentazione volta a dimostrare la congruità economica della spesa sostenuta;
- il comma 4.1 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi ad utilità pluriennale siano ammessi tra i costi riconosciuti sulla base di un'analisi annuale preventivo/consuntivo, applicando i criteri previsti all'articolo 3 dei medesimi criteri in merito al riconoscimento dei costi esterni commisurati all'avanzamento;
- nel corso del 2016 il decreto legislativo 163/06 è stato sostituito dalle disposizioni del decreto legislativo 50/16;
- nel 2018, l'importo totale dei contratti in relazione alle tipologie di costo richiamate ai precedenti alinea di importo superiore a 211.000 euro è stato pari a 98,20 milioni di euro, di cui 14,29 relativi a contratti internazionali riconducibili al riprocessamento all'estero del combustibile irraggiato italiano;
- in relazione agli altri contratti, pari a 83,91 milioni di euro:
 - 54,49 milioni di euro (64,94% in termini di importo totale) è stato affidato da Sogin con indicazione di un bando di gara o con procedure di confronto competitivo tra diversi soggetti o con convenzione CONSIP;
 - 29,42 milioni di euro (35,06% in termini di importo totale) con procedura negoziata senza confronto competitivo;
- il 73,72% (in termini di valore economico) dei contratti assegnati senza procedure di confronto competitivo sono stati affidati alla controllata Nucleco, sulla base di quanto previsto all'articolo 7 del decreto legislativo 50/16; e che gli altri contratti assegnati con la medesima procedura sono riconducibili alle fattispecie previste dagli articoli 63 e 125 del medesimo decreto legislativo 50/16.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.5 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi obbligatori siano riconosciuti a consuntivo, sulla base di un piano pluriennale;
- i costi obbligatori desumibili dai consuntivi Sogin 2018 sono pari a 55,46 milioni di euro, significativamente inferiori a quanto determinato a preventivo con la deliberazione 606/2018/R/eel, pari a 65,43 milioni di euro (-9,97 milioni di euro);
- detto scostamento è per lo più dovuto:

- a un minor costo, rispetto al preventivo, di 4,09 milioni di euro dei costi per il personale obbligatorio, riconducibile a un minor numero medio delle risorse a seguito del *turn over* che ha registrato un maggior numero di uscite rispetto alle entrate;
- a un minor costo, rispetto al preventivo, di 4,78 milioni di euro dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riconducibile a slittamento di committenze, riduzione di importi rispetto alle stime a seguito di ribassi di gara, e riclassificazioni di costo da costi obbligatori a costi commisurati;
- in merito al primo punto di cui al precedente alinea, la Tabella A2 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi di personale obbligatorio sono *“costi relativi al personale obbligatorio a fronte dei regolamenti di esercizio, dei piani di emergenza, dei piani di protezione fisica, dei decreti relativi alla security e delle disposizioni di legge in tema di sicurezza sul lavoro nelle unità produttive e nei cantieri. Si tratta di personale di sito e di sede. Sono inclusi altresì i costi di servizi di mensa, ristorazione e ticket relativi al personale obbligatorio”*;
- con la seconda comunicazione 17 settembre 2019, Sogin ha precisato che *“Il regolamento di esercizio descrive .. le figure necessarie che devono essere sempre presenti sull'impianto e quindi sono qualificate come “obbligatorie” dal Regolamento stesso sia in condizioni ordinarie che di emergenza. Salvo casi particolari (personale soggetto agli obblighi dell'Art. 48 D.Lgs. 230/95, composizione delle Squadre Antincendio), tali regolamenti non definiscono in termini numerici le risorse necessarie che vengono individuate in base alle specifiche esigenze operative/funzionali del sito (come ad esempio Manuale delle operazioni, Licenza di esercizio, Norme di sorveglianza, Rapporto finale di sicurezza, Procedure di sorveglianza, Piano di protezione fisica, Piano generale della qualità ecc.) e dal contratto di lavoro. Nello specifico le singole posizioni individuate dal regolamento stesso possono essere ricoperte da singole figure (o più figure nel caso di squadre) senza possibilità di sovrapposizione. Tale sovrapposizione di più ruoli in capo ad una singola risorsa è invece possibile solo nel caso in cui la stessa persona svolge due ruoli previsti da normative diverse.”*;
- con la medesima comunicazione di cui al precedente alinea, Sogin ha infine precisato che *“Tutte le posizioni obbligatorie sono state sempre ricoperte rispondendo alle esigenze di sicurezza dei siti, attraverso turnazioni e/o sostituzioni”*;
- quanto evidenziato da Sogin nella seconda comunicazione 17 settembre 2019 fornisce elementi di nuova valutazione che potranno essere ulteriormente approfonditi anche al fine di una più efficace definizione dei criteri per il riconoscimento degli oneri nucleari per il prossimo periodo regolatorio;
- come già ricordato, i costi TAF, inclusi da Sogin nei costi commisurati, essendo stati sostenuti al fine del mantenimento in sicurezza dell'impianto ITREC di Trisaia, più propriamente sono da includere tra i costi obbligatori;
- tra i costi TAF sostenuti da Sogin nel 2018 è incluso un contratto (C0630S18) di un importo totale pari a 0,61 milioni di euro, di cui 29.536 euro sostenuti nel 2018, per il quale Sogin non ha prodotto documentazione atta a dimostrare il rispetto dei

principi generali di efficacia produttiva ed efficienza economica, di cui al comma 2.1 dei Criteri di efficienza economica; e che detto contratto non risulta giustificato dal carattere di estrema urgenza della commessa, come invece sostenuto da Sogin;

- i costi obbligatori dell'anno 2018 includono altresì 0,66 milioni di euro per l'impianto di ISPRA-1.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.6 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi commisurabili siano riconosciuti a consuntivo, purché non superiori ai valori limite stabiliti in base a specifici *driver*;
- il punto 1, lettera a), della deliberazione 632/2013/R/eel prevede che il *driver* per i costi commisurabili, di cui all'articolo 6, dei Criteri di efficienza economica, sia posto pari all'avanzamento annuale complessivo dei progetti strategici, pari al rapporto tra la somma dei costi commisurati sostenuti per ciascun progetto nell'anno e la somma dei costi commisurati a vita intera previsti per ciascun progetto, aggiornati per tener conto di eventuali aumenti di costo;
- i progetti strategici sono elencati nella Tabella 1.1 allegata alla deliberazione 632/2013/R/eel;
- i valori base di riferimento CC_{base}^a e δ_{base}^a applicabili al 2018 sono stati fissati dalla deliberazione 606/2018/R/eel rispettivamente pari a 34,48 milioni e 4,92%;
- il valore del parametro δ_n^a , sulla base dell'avanzamento dei progetti strategici nel 2018, è pari, come già ricordato, a 4,37%;
- il valore limite a preventivo per i costi commisurabili dell'anno 2018 $CC_{MACX,n}^a$ applicando i parametri previsti dalla deliberazione 606/2018/R/eel risulta pari a 34,48 milioni di euro;
- i costi commisurabili a consuntivo di Sogin risultano pari a 31,59 milioni di euro;
- i costi commisurabili dell'anno 2018 includono 0,10 milioni di euro per l'impianto di ISPRA-1.

CONSIDERATO CHE:

- il valore del parametro CGE_n dell'anno 2017, come fissato dal punto 1, lettera f), della deliberazione 459/2018/R/eel è pari a 30,54 milioni di euro;
- il tasso di variazione medio annuo dell'anno 2018, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT, è pari a 1,06%.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 8.1 dei Criteri di efficienza economica prevede che il valore massimo riconoscibile per le politiche di incentivo all'esodo W_{MAX} sia pari a 2,6 milioni di euro;
- nell'anno 2018 risultano completamente ammortizzati gli incentivi straordinari riconosciuti negli anni dal 2007 al 2009;
- l'importo massimo riconoscibile nel medesimo anno 2018, ai sensi del comma 8.2 dei Criteri di efficienza economica, è pari pertanto al valore del parametro W_{MAX} ;
- nel 2018 i costi di incentivo all'esodo, relativi solo a personale del settore contabile del *decommissioning*, risultano pari a 1,13 milioni di euro.

CONSIDERATO CHE:

- i ricavi desumibili dai consuntivi Sogin 2018 sono pari a 8,14 milioni di euro, di cui:
 - 2,40 milioni di euro ricadenti nella fattispecie di cui al comma 13.1 dei Criteri di efficienza economica (ricavi e sopravvenienze attive che concorrono integralmente alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità);
 - 0,08 milioni di euro ricadenti nella fattispecie di cui al comma 13.2, lettera a), dei Criteri di efficienza economica (ricavi e sopravvenienze attive che concorrono alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura dell'80%);
 - 5,66 milioni di euro ricadenti nella fattispecie di cui al comma 13.2, lettera b), dei Criteri di efficienza economica (ricavi e sopravvenienze attive che non concorrono alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità).

CONSIDERATO CHE:

- il punto 5 della deliberazione 606/2018/R/eel ha previsto la transitoria sospensione del meccanismo di premio/penalità per l'avanzamento delle attività di smantellamento, di cui all'articolo 9 dei Criteri di efficienza economica;
- ai fini tuttavia di proseguire nel monitoraggio dell'avanzamento della commessa nucleare, e di darne conto con trasparenza, il punto 6 della medesima deliberazione definisce un elenco di *milestone* da raggiungere nell'anno 2018, come dalla Tabella 1 allegata alla medesima deliberazione;
- nell'ambito dei consuntivi 2018, Sogin ha fornito pertanto una sintesi delle *milestone* raggiunte nel 2018;
- al 31 dicembre 2018, risultano realizzate 6 *milestone* rispetto alle 20 dell'elenco di cui alla Tabella 1 allegata alla deliberazione 606/2018/R/eel;
- Sogin ha altresì evidenziato che 7 *milestone* previste nell'elenco di cui alla Tabella 1 allegata alla deliberazione 606/2018/R/eel non sono state raggiunte per cause esogene, mentre le altre 7 non state raggiunte per cause endogene.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 25 settembre 2019 gli uffici dell’Autorità hanno comunicato a Sogin le risultanze istruttorie in merito al consuntivo 2018, come evidenziate nei precedenti alinea.

CONSIDERATO INFINE CHE:

- è stato rilevato un errore materiale al punto 2 della deliberazione 459/2018/R/eel, di riconoscimento a consuntivo degli oneri nucleari per l’anno 2017, in particolare in relazione a quanto previsto al comma 4.7 dei Criteri di efficienza economica sul tasso da applicare al capitale investito netto qualora risulti inferiore a zero.

RITENUTO OPPORTUNO:

- riconoscere gli oneri nucleari per il 2018 pari ai costi presentati nel consuntivo Sogin 2018, con l’eccezione dei:
 - costi TAF sostenuti da Sogin nel 2018 per il contratto C0630S18 in quanto i costi di detto contratto non sono riconoscibili ai sensi del comma 2.1 dei Criteri di efficienza economica;
 - costi sostenuti nel 2018 per l’impianto ISPRA-1, in quanto riconoscibili solo a valle della loro definizione finale;
- includere i costi TAF, al netto dell’importo di cui al precedente alinea, primo punto, tra i costi obbligatori riconosciuti per l’anno 2018;
- riconoscere pertanto gli oneri nucleari a consuntivo per l’anno 2018 per un totale di 220,44 milioni di euro, di cui:
 - costi esterni delle attività di *decommissioning*, per 76,44 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2018 al netto di:
 - 0,60 milioni di euro di *decommissioning* dell’impianto ISPRA -1;
 - 1,70 milioni di euro per i costi TAF;
 - costi esterni per la chiusura del ciclo del combustibile per 20,18 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2018;
 - quote di ammortamento corrispondenti ai costi ad utilità pluriennale presentati nei consuntivi Sogin 2018 e riconducibili alla commessa nucleare per un totale pari a 4,18 milioni di euro;
 - costi obbligatori per 56,47 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2018:
 - al netto di 0,66 milioni di euro di costi obbligatori sostenuti per l’impianto di ISPRA-1;
 - con l’aggiunta di 1,67 milioni di euro, pari ai costi riconoscibili TAF;
 - costi commisurabili per 31,50 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2018 al netto di 0,10 milioni di euro di costi commisurabili sostenuti per l’impianto ISPRA - 1;

- costi generali efficientabili, di cui al comma 7.4 dei Criteri di efficienza economica, pari a 30,56 milioni di euro;
- costi per le politiche di esodo del personale (W_n), di cui al comma 8.2 dei Criteri di efficienza economica, pari a 1,13 milioni di euro;
- riconoscere le imposte imputabili alla commessa nucleare nella misura prevista dal comma 2.9 dei Criteri di efficienza economica;
- prevedere che, ai sensi del comma 4.7 dei Criteri di efficienza economica, gli Acconti nucleari, come risultano al 31 dicembre 2018, siano incrementati di un ammontare pari a 0,30 milioni di euro, in relazione all'anno 2018;
- rettificare gli effetti dell'errore materiale di cui al punto 2 della deliberazione 459/2018/R/eel, prevedendo che gli Acconti nucleari, come risultano al 31 dicembre 2018, siano incrementati, oltre a quanto previsto dal precedente alinea, anche di un ammontare pari a 0,25 milioni di euro in relazione all'anno 2017;
- prevedere che i ricavi di competenza della commessa nucleare nell'anno 2018 riconducibili alle fattispecie di cui comma 13.2, lettera a), dei Criteri di efficienza economica, concorrano alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura dell'80%, secondo quanto previsto dal succitato comma, per un valore pari a 0,07 milioni di euro;
- prevedere che gli ulteriori ricavi conseguiti nel 2018 e afferenti alla commessa nucleare, non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 13.2 dei Criteri di efficienza economica, concorrano alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura del 100%, ai sensi del comma 13.1 dei medesimi Criteri, per un valore pari a 2,39 milioni di euro;
- prevedere che i costi sostenuti nell'anno 2018 in relazione al sito di ISPRA-1 siano riconoscibili a valle della loro definizione finale

DELIBERA

1. di riconoscere gli oneri nucleari a consuntivo per l'anno 2018 per un totale di 220,44 milioni di euro, di cui:
 - a. costi esterni delle attività di decommissioning, per 76,44 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2018 al netto di:
 - i. 0,60 milioni di euro di decommissioning dell'impianto ISPRA -1;
 - ii. 1,70 milioni di euro per i costi TAF;
 - b. costi esterni per la chiusura del ciclo del combustibile per 20,18 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2018;
 - c. quote di ammortamento corrispondenti ai costi ad utilità pluriennale presentati nei consuntivi Sogin 2018 e riconducibili alla commessa nucleare per un totale pari a 4,18 milioni di euro;
 - d. costi obbligatori per 56,47 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2018:
 - i. al netto di 0,66 milioni di euro di costi obbligatori sostenuti per l'impianto di ISPRA-1;

- ii. con l'aggiunta di 1,67 milioni di euro, pari ai costi TAF al netto dei costi relativi al contratto C0630S18;
 - e. costi commisurabili per 31,50 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2018 al netto di 0,10 milioni di euro di costi commisurabili sostenuti per l'impianto ISPRA - 1;
 - f. costi generali efficientabili, di cui al comma 7.4 dei Criteri di efficienza economica, pari a 30,56 milioni di euro;
 - g. costi per le politiche di esodo del personale (W_n), di cui al comma 8.2 dei Criteri di efficienza economica, pari a 1,13 milioni di euro;
2. di prevedere che, ai sensi del comma 4.7 dei Criteri di efficienza economica, gli Acconti nucleari, come risultano al 31 dicembre 2018, siano incrementati di un ammontare pari a 0,55 milioni di euro;
 3. di prevedere che, ai sensi dei commi 13.1 e 13.2, lettera a), dei Criteri di efficienza economica, concorrano alla copertura dei costi riconosciuti a consuntivo dall'Autorità per l'anno 2018 ricavi per un valore pari a 2,46 milioni di euro;
 4. di riconoscere le imposte imputabili alla commessa nucleare nella misura prevista dal comma 2.9 dei Criteri di efficienza economica;
 5. di prevedere che i costi sostenuti nell'anno 2018 in relazione al sito di ISPRA-1 siano riconoscibili a valle della loro definizione finale;
 6. di comunicare il presente provvedimento a Sogin;
 7. di comunicare il presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000. Le determinazioni del presente provvedimento divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diversa indicazione dei Ministri medesimi;
 8. di comunicare il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 9. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità www.arera.it il presente provvedimento, successivamente alla data di definitiva operatività ai sensi del precedente punto 7.

29 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini